

CMS Newsletter
10 gennaio 2025

Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2025

Parte II

(Legge 30 dicembre 2024, n. 207)

INDICE

1. Modifica agli scaglioni Irpef (Art. 1, commi 2-3)	2
2. Misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente (Art. 1, commi 4-9)	2
3. Nuovi limiti alle detrazioni per oneri (Art. 1, comma 10)	3
4. Modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia (Art. 1, comma 11)	3
5. Modifiche al regime forfetario ex Legge n. 190/2014 per il 2025 (Art. 1, comma 12)	4
6. Incremento delle detrazioni per spese di istruzione (Art. 1, comma 13)	4
7. Novità in materia di cripto-attività (Art.1, commi 24-29)	4
8. Disposizioni in materia di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni (Art. 1, comma 30)	4
9. Rideterminazione dei fringe benefit auto (Art. 1, comma 48)	5
10. Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (Art. 1, commi 54-56)	5
11. Regime delle retribuzioni convenzionali – norma di interpretazione autentica (Art.1, comma 98)	6
12. Agevolazioni per i dipendenti che trasferiscono la residenza per ragioni di lavoro (Art. 1, commi 386-389)	6
13. Nuovi limiti di detassazione per i fringe benefit ai dipendenti (Art. 1, commi 390-391)	7
14. Regime Iva delle prestazioni di formazione rese a soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (Art. 1, commi 38-44)	7
15. Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci e servizi logistici (Art. 1, commi 57-63)	7
16. Disposizioni per il contrasto dell'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche di dati (Art. 1, commi 74-77)	8
17. Versamento dell'imposta di bollo sulle polizze vita (Art. 1, commi 87-88)	9
18. Smart working per i frontalieri in Svizzera (Art. 1, comma 97)	9
19. Agevolazione prima casa (Art. 1, comma 116)	9

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024 - S.O. n. 43/L è stata pubblicata la Legge 30.12.2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025, di seguito indicata come la "Legge" o la "Legge di Bilancio").

Con la presente Newsletter – suddivisa in due parti per agevolarne la lettura - si intende offrire una panoramica delle principali novità di natura fiscale; in questa seconda parte verranno illustrate quelle in materia di IRPEF – riguardanti sia le disposizioni generali che alcune previsioni in materia di redditi di lavoro dipendente – nonché alcune disposizioni in materia di IVA (oltre ad alcune previsioni residuali).

Nella titolazione dei diversi paragrafi - e ove non diversamente specificato - si farà riferimento all'articolato normativo di cui si compone la Legge di Bilancio (in particolare, l'articolo 1 si compone di 908 commi).

La Legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

1. Modifica agli scaglioni Irpef (Art. 1, commi 2-3)

La Legge provvede a modificare l'art. 11 del DPR n. 917/1986 (di seguito, per brevità, "TUIR") per introdurre a regime dall'1.1.2025 i nuovi scaglioni per la tassazione ai fini Irpef, già in vigore per l'anno 2024 e di seguito riportati.

Reddito (euro)	Aliquota
Fino a 28.000	23%
Da 28.000 a 50.000	35%
Oltre 50.000	43%

Vengono altresì confermate a regime le seguenti due disposizioni già previste per il 2024:

- la detrazione d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, è aumentata da 1.880 euro a 1.955 euro (art. 13, comma 1 lett. a) del TUIR);
- le somme riconosciute a titolo di "trattamento integrativo della retribuzione" per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, sono erogate a condizione che l'imposta linda sia superiore all'importo della detrazione spettante di cui al precedente punto, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

2. Misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente (Art. 1, commi 4-9)

Vengono introdotte alcune misure di sostegno finalizzate alla riduzione del c.d. "cuneo fiscale".

In particolare, viene istituito un bonus – non soggetto a tassazione - spettante ai titolari di reddito da lavoro dipendente (esclusi i percettori di redditi da pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati), con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro da calcolarsi applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente le seguenti percentuali:

- 7,1% se il reddito da lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3% se il reddito da lavoro dipendente è compreso fra 8.500 euro e 15.000 euro;
- 4,8% se il reddito da lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

Per i titolari di reddito da lavoro dipendente (esclusi i percettori di redditi da pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati) che conseguono, invece, un reddito complessivo superiore a 20.000 euro, viene riconosciuta una detrazione, da rapportare al periodo di lavoro, pari a:

- 1.000 euro se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e fino a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e

l'importo pari al rapporto fra i) 40.000 euro meno il reddito complessivo e ii) 8.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 32.000 euro e fino a 40.000 euro.

Si precisa che, ai fini dell'individuazione delle diverse soglie reddituali, occorre fare riferimento al reddito da lavoro dipendente al lordo della quota esente in virtù delle normative speciali per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero nonché per i lavoratori impiantati, sia da vecchio che da nuovo regime. Resta invece esclusa la quota di reddito relativa all'abitazione principale e relative pertinenze.

I sostituti di imposta provvedono in via automatica a riconoscere le nuove misure di sostegno qui commentate verificandone la spettanza in sede di conguaglio.

3. Nuovi limiti alle detrazioni per oneri (Art. 1, comma 10)

Il comma 10 della Legge introduce, a decorrere dall'1.1.2025 e fermi restando gli ulteriori limiti già previsti da ciascuna disposizione agevolativa, un limite annuale per la fruizione delle detrazioni spettanti ai soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, ad eccezione delle detrazioni riconosciute (i) per le spese sanitarie e (ii) per gli investimenti in start-up innovative e (iii) PMI innovative, le quali spettano comunque integralmente.

Il limite, da parametrare al reddito complessivo e al numero di figli a carico presenti nel nucleo familiare, sarà pari a:

- 14.000 euro se il reddito complessivo è compreso fra 75.000 euro e 100.000 euro;
- 8.000 euro se il reddito complessivo è superiore a 100.000 euro;

da moltiplicarsi per il relativo coefficiente pari a:

- 1 in presenza di un numero di figli a carico nel nucleo familiare superiore a due o di almeno un figlio disabile fiscalmente a carico;
- 0,85 in presenza di due figli a carico nel nucleo familiare;
- 0,70 in presenza di un figlio a

carico nel nucleo familiare;

- 0,50 qualora non ci siano figli a carico nel nucleo familiare.

La verifica della soglia dovrà essere fatta su base annuale, tenendo conto delle quote di competenza in presenza di detrazioni con durata pluriennale. È stato tuttavia previsto un regime di salvaguardia per le detrazioni a carattere pluriennale relative a spese sostenute prima del 31.12.2024, che resteranno escluse dal conteggio del limite di detraibilità. Trattasi essenzialmente delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie, per interessi sui mutui ipotecari per acquisto e/o ristrutturazione prima casa e mutui agrari, e per i premi relativi alle assicurazioni per il rischio morte o invalidità permanente superiore al 5% nonché a quelle per il rischio di eventi calamitosi relative alle unità abitative.

Ai fini della disposizione in commento, il reddito complessivo è assunto al netto di quello dell'abitazione principale e relative pertinenze.

4. Modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia (Art. 1, comma 11)

Con decorrenza dal 1.1.2025, vengono modificate le detrazioni per familiari a carico al fine di ridurre le casistiche di spettanza delle stesse.

In particolare, viene introdotto il limite di età a 30 anni per il riconoscimento delle detrazioni per figli a carico che sono quindi riconosciute per i figli di età compresa fra i 21 e i 30 anni. Resta invece confermata la spettanza delle detrazioni per i figli di età superiore ai 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992¹.

Inoltre, viene abolita la spettanza delle detrazioni nei seguenti casi:

- detrazioni per familiari a carico diversi dal coniuge, dai figli e dagli ascendenti; per questi ultimi resta confermata la possibilità di fruire della detrazione purché conviventi;
- detrazioni per familiari residenti all'estero per i contribuenti che

¹ Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall'assegno unico e universale di cui al D.Lgs. n. 230/2021.

non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Le modifiche del nucleo familiare rilevanti ai fini del calcolo delle detrazioni devono essere comunicate dall'avente diritto al sostituto di imposta; l'omissione comporta l'applicabilità di una sanzione da 250 euro a 2.000 euro².

5. Modifiche al regime forfetario ex Legge n. 190/2014 per il 2025 (Art. 1, comma 12)

La Legge interviene sulle cause ostantive all'accesso al regime "forfetario" di cui alla L. n. 190/2014³.

Nel dettaglio, solo per l'anno 2025, la disposizione – modificando l'art. 1, comma 57, lettera d-ter) della citata legge n. 190 – incrementa, da 30.000 euro a 35.000 euro, la somma dei redditi di lavoro dipendente (e assimilati⁴) percepita nell'anno precedente, superata la quale i soggetti percettori non possono avvalersi del regime agevolato⁵.

Per completezza si ricorda che, a partire dal 2025, i contribuenti in regime forfetario potranno emettere le fatture in modalità semplificata (ai sensi dell'art. 21-bis del DPR n. 633/1972 (di seguito, per brevità, "**DPR IVA**") anche se di ammontare complessivo superiore a 400 euro⁶.

6. Incremento delle detrazioni per spese di istruzione (Art. 1, comma 13)

A decorrere dal 1.1.2025, viene innalzato a 1.000 euro per alunno o studente, il limite annuale per il calcolo della detrazione spettante per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

² Cfr. art. 23, comma 2, DPR 600/1973.

³ Si tratta del regime fiscale agevolato fruibile, a determinate condizioni, dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa e di arti o professioni (art. 1 co. 54 della L. 190/2014), ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria (cfr. circ. Agenzia delle entrate 10.4.2019 n. 9, § 2,2). Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR. Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è soggetto ad imposta sostitutiva dell'IRPEF - e relative addizionali - e dell'IRAP ed è determinato applicando, distintamente per ciascuna attività, uno specifico coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta.

⁴ Cfr. artt. 49 e 50 del TUIR.

⁵ La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

⁶ Disposizione introdotta dall'art. 1 del D. Lgs. n. 180/2024.

7. Novità in materia di cripto-attività (Art.1, commi 24-29)

La Legge prevede l'inasprimento – ancorché posticipato - del regime di tassazione dei redditi diversi costituiti dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate⁷.

Difatti, a decorrere dall'1.1.2026, i redditi di cui sopra saranno assoggetti ad un'imposta sostitutiva del 33% in luogo dell'attuale⁸ 26%. Inoltre, verrà abolita la soglia di esenzione attualmente fissata a 2.000 euro.

Viene inoltre riproposta la facoltà di affrancare il valore delle cripto-attività con riferimento a quelle possedute alla data del 1.1.2025 mediante versamento di un'imposta sostitutiva del 18% da applicarsi sul valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR. Il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro il 30.11.2025 in un'unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di un tasso di interesse annuo del 3% sulle rate successive alla prima.

Il valore affrancato produce i suoi effetti ai fini della determinazione delle plusvalenze mentre non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'art. 68 del TUIR.

8. Disposizioni in materia di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni (Art. 1, comma 30)

Il comma 30 della Legge provvede a modificare la L. n. 448/2001 al fine di introdurre a regime la normativa sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni che era stata periodicamente riproposta nelle ultime leggi di bilancio.

La normativa prevede⁹, per i titoli, le quo-

⁷ Per "cripto-attività", ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR, si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscale rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

⁸ L'art. 1, c. 23, della Legge, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce che si applica l'imposta sostitutiva, nella misura del 26%, sulle plusvalenze e sui redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-sexies) dell'art. 67 del TUIR.

⁹ Sono interessati dalla disposizione agevolativa (i) le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa; (ii) le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR; (iii) gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa. Per quanto riguarda i soggetti non residenti, la Legge ha introdotto il co. 7-bis nell'art. 5 della L. 448/2001, secondo il quale la disciplina della rivalutazione non si applica ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 68 co. 2-bis del TUIR, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all'art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

te o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, la possibilità di optare per il riconoscimento fiscale del valore normale degli stessi a tale data, in luogo del costo o valore di acquisto, a condizione che sia versata, entro il 30 novembre del medesimo anno, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 18%. Il versamento potrà avvenire in un'unica rata o in tre rate annuali di pari importo, sempre a decorrere dal 30 novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

Ai fini della determinazione del valore normale, resta confermata, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, la necessità di acquisire, al più tardi entro il 30 novembre di ciascun anno, una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali, attestante il valore economico della corrispondente frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente cui le partecipazioni si riferiscono.

Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale al 1° gennaio è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a), del TUIR.

Vengono altresì apportate le speculari modifiche all'art. 7 della richiamata L. n. 448/2001 con riferimento alla rivalutazione del valore dei terreni edificabili ed agricoli. In tal caso, la perizia giurata di stima dovrà essere redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. Anche in questo caso l'imposta sostitutiva è prevista nella misura del 18% e le modalità di versamento sono le medesime previste per la rivalutazione di titoli e partecipazioni.

9. Rideterminazione dei fringe benefit auto (Art. 1, comma 48)

Nell'ambito delle modifiche volte al raggiungimento degli obiettivi di transizione

ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, vengono stabilite nuove percentuali per la concorrenza, quale fringe benefit tassato, del valore dell'auto assegnata in uso promiscuo ai dipendenti.

In particolare, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025, il *fringe benefit* è calcolato come segue:

- 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI;
- 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
- 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

10. Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (Art. 1, commi 54-56)

Con i commi qui commentati, la Legge ha rivisitato la disciplina delle detrazioni relative ai c.d. "bonus edilizi".

Preliminarmente, il comma 54 anticipa¹⁰, a decorrere dal 1.1.2025, la riduzione dell'aliquota di detrazione ordinariamente applicabile, nella misura del 30%, salvo le previsioni "in deroga" di seguito specificate, per le spese agevolate relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR.

Il comma 55 amplia l'ambito temporale di applicazione delle detrazioni, rispettivamente, per gli interventi¹¹ di **efficienza energetica e ristrutturazione edilizia**, garantendo le relative detrazioni fiscali per il triennio 2025-2027 con una rimodulazione delle aliquote. Inoltre, è prorogato al 2025 il c.d. "bonus mobili" con una detrazione pari al 50% su una spesa massima di 5.000 euro¹².

➤ Interventi di efficienza energetica¹³

■ 50% nel 2025 e 36% nel 2026

¹⁰ Nella versione ante modifica, l'art. 16-bis, comma 3-ter, del TUIR già prevedeva l'applicazione dell'aliquota del 30% per le spese sostenute per gli anni 2028-2033.

¹¹ Sono escluse le detrazioni per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a combustibili fossili.

¹² Cfr. art. 16 del DL n. 63/2013 convertito in L. n. 90/2013.

- e 2027 per interventi realizzati su abitazioni principali da parte dei proprietari o titolari di diritti reali di godimento;
 - 36% nel 2025 e 30% nel 2026 e 2027 per interventi realizzati su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale.
- Interventi di ristrutturazione edilizia e sisma bonus¹⁴
- 50% nel 2025 e 36% nel 2026 e 2027 per interventi realizzati su abitazioni principali da parte dei proprietari o titolari di diritti reali di godimento;
 - 36% nel 2025 e 30 % nel 2026 e 2027 per interventi realizzati su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale.

Il limite massimo di spesa detraibile rimane fissato, nel triennio 2025-2027, a 96.000 euro per unità immobiliare.

Il successivo comma 56, intervenendo sulla disciplina relativa al c.d. **"Superbonus"** (di cui all'art. 119 del DL n. 34/2020), dispone che la detrazione¹⁵ del 65% (di cui al comma 8-bis, del citato art. 119) prevista per le spese sostenute nel 2025 spetti esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024, siano verificate le seguenti condizioni:

- sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- sia stata adottata la deliberazione dell'assemblea condominiale e presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomini;
- sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi che comportano demolizione e ricostruzione degli edifici.

È inoltre previsto, sempre con riferimento alle detrazioni di cui al citato art. 119 del DL n. 34/2020, che per le spese sostenute nel corso del 2023 sarà possibile ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo¹⁶.

¹⁴ Cfr. art. 16 del DL n. 63/2013 convertito in L. n. 90/2013.
¹⁵ L'art. 119 del citato DL 34/2020 ha introdotto una detrazione originalmente pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici. Successivamente l'aliquota è stata progressivamente ridotta a seguito di vari interventi normativi fino all'attuale aliquota del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

¹⁶ L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite presentazione di una

11. Regime delle retribuzioni convenzionali – norma di interpretazione autentica (Art.1, comma 98)

La Legge introduce una norma di interpretazione autentica dell'art. 51, comma 8-bis del TUIR, relativo al trattamento fiscale delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori dipendenti.

In via ordinaria, per i casi in cui la prestazione di lavoro subordinato è svolta all'estero in via **continuativa** e come oggetto esclusivo del rapporto per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, il regime delle retribuzioni convenzionali consente di assumere quale base imponibile non già le somme e i valori effettivamente percepiti bensì alcuni importi determinati in modo forfetario in base al settore di attività.

La Legge, con norma di interpretazione autentica, stabilisce che le disposizioni dell'art. 51 comma 8-bis del TUIR "si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana".

Per effetto della disposizione interpretativa, il ritorno settimanale al domicilio non compromette il **carattere continuativo** del lavoro all'estero, permettendo di mantenere il regime delle retribuzioni convenzionali.

Questa clausola di salvaguardia ha una valenza generale e può riguardare, ad esempio, i lavoratori distaccati all'estero o le persone che risiedono nelle zone di frontiera, purché non rientrino giornalmente in Italia, e quindi non rientrino nella categoria dei frontalieri ai fini del regime agevolato.

12. Agevolazioni per i dipendenti che trasferiscono la residenza per ragioni di lavoro (Art. 1, commi 386-389)

Al fine di incentivare i trasferimenti di residenza per ragioni lavorative, viene stabilito che non sono soggette a tassazione, entro il limite massimo annuale di 5.000 euro, le somme erogate o rimborsate dal

dichiarazione integrativa per il periodo di imposta 2023 entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. L'eventuale maggiore imposta dovuta per il 2023 può essere versata, senza sanzioni e interessi, entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

datore di lavoro ai dipendenti per il sostentamento delle spese di locazione e manutenzione dell'immobile sito nel comune di lavoro presso cui sia stata trasferita la residenza.

L'agevolazione è riconosciuta:

- ai dipendenti assunti a tempo indeterminato dall'1.1.2025 al 31.12.2025;
- per i primi due anni dalla data di assunzione;

a condizione che:

- il lavoratore abbia conseguito, nell'anno precedente a quello di assunzione, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro;
- il comune di lavoro in cui viene trasferita la residenza sia situato a più di 100 Km di distanza dal comune di precedente residenza.

Si precisa che le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai fini contributivi.

13. Nuovi limiti di detassazione per i fringe benefit ai dipendenti (Art. 1, commi 390-391)

Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 la soglia annuale di detassazione dei fringe benefit per i titolari di reddito da lavoro dipendente è innalzata a 1.000 euro, in luogo della soglia ordinaria di 258,23 euro.

L'importo è ulteriormente aumentato a 2.000 euro qualora il lavoratore abbia figli fiscalmente a carico.

Si precisa che rientrano nel computo del predetto limite anche le somme riconosciute dal datore di lavoro per il pagamento: i) delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, ii) delle spese per la locazione dell'abitazione principale e iii) degli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

14. Regime Iva delle prestazioni di formazione rese a soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (Art. 1, commi 38-44)

La Legge dispone, in via definitiva, il regime dell'imponibilità IVA per le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro da parte di enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276.

Tale norma ha lo scopo di chiarire l'incertezza interpretativa pregressa, in cui si registravano orientamenti giurisprudenziali contrastanti in merito all'applicazione del regime di esenzione IVA previsto, in generale, per i servizi di formazione¹⁷. Il comma 39, difatti, fa salvi i comportamenti dei contribuenti adottati, con riferimento alla fattispecie in analisi, anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi.

Infine, il successivo comma 40 prevede la possibilità – con riferimento ai giudizi che risultano ancora pendenti alla data di entrata in vigore della Legge ed aventi ad oggetto il trattamento IVA delle citate prestazioni di formazione – di definire tali liti, su istanza di parte¹⁸, mediante il versamento della maggiore IVA accertata, senza pagamento di interessi e sanzioni.

15. Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci e servizi logistici (Art. 1, commi 57-63)

Al fine di combattere fenomeni di evasione fiscale, la Legge prevede una duplice novità per il settore della logistica, ovvero: (i) l'applicazione del meccanismo del reverse-charge c.d. "interno", subordinato all'autorizzazione da parte del Consiglio dell'UE e, in attesa della citata autorizzazione, (ii) un regime "temporaneo" per l'assolvimento dell'IVA da parte del committente.

Regime ordinario (in attesa di autorizzazione)

Nel dettaglio, la norma in esame – novel-

¹⁷ Sono esenti da Iva "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni" (cfr. art. 10, comma 1, n. 20), del DPR IVA).

¹⁸ Successivamente alla presentazione dell'istanza: (i) l'organo giurisdizionale sospende il giudizio per 90 giorni per la definizione del procedimento de qua (cfr. comma 41); (ii) entro lo stesso termine, il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale prova del versamento dell'IVA (cfr. comma 43) e (iii) l'Agenzia delle entrate, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, deve verificare la corrispondenza tra la somma indicata nell'istanza e l'importo della maggiore IVA accertata e darne comunicazione al contribuente (cfr. comma 42). Al termine del procedimento di definizione, l'organo giurisdizionale dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese (cfr. comma 44).

lando la lettera a-quinquies) dell'art. 17, comma 6, del DPR IVA – amplia l'applicazione del meccanismo del reverse-charge interno alle prestazioni di servizi¹⁹:

- rese tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi operative del committente;
- svolte con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma;
- effettuate nei confronti di imprese operanti nei settori del trasporto, movimentazione merci e logistica.

L'efficacia della nuova disposizione è, come detto, subordinata al rilascio dell'autorizzazione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga (ai sensi dell'art. 395 della Direttiva 2006/112/CE).

Regime opzionale provvisorio

In attesa della piena operatività del nuovo regime, il comma 59 della Legge introduce un regime "transitorio" secondo il quale, con riferimento alle prestazioni di servizi di cui alla nuova lettera a-quinquies), il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente²⁰ in nome e per conto del prestatore²¹ che rimane solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

Si precisa che tale opzione ha durata triennale²² e deve essere comunicata telematicamente all'Agenzia delle entrate da parte del committente attraverso uno specifico modello, che dovrà essere approvato con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Nei casi in cui l'imposta risulti non dovu-

¹⁹ Sono escluse dal meccanismo di reverse-charge di cui alla nuova lettera a-quinquies): (i) le prestazioni di servizi già soggette al meccanismo di reverse-charge ai sensi delle lettere da a) a a-quater) del comma 6 del medesimo art. 17; (ii) le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti in "split payment" di cui all'art. 17-ter del DPR IVA e (iii) delle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003.

²⁰ L'IVA è versata dal committente ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, senza possibilità di compensazione, entro il termine del mese successivo alla data di emissione della fattura, la cui emissione resta in capo al prestatore secondo le ordinarie disposizioni dell'art. 21 del DPR IVA.

²¹ In caso di inadempimento, al committente è applicabile la sanzione prevista dall'art. 6, comma 9-bis.1, primo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997.

²² Ai sensi del comma 61 della Legge, l'opzione *de qua si considera* esercitata dalla data di trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle entrate.

ta, la Legge prevede che si applichino le disposizioni dell'art. 30-ter, comma 2, del DPR IVA e che il diritto al rimborso spetti al committente, a condizione che questi dimostri l'effettivo versamento dell'IVA.

Si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, l'individuazione dei termini e delle modalità di attuazione delle disposizioni sopra descritte.

16. Disposizioni per il contrasto dell'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche di dati (Art. 1, commi 74-77)

La Legge introduce nuove misure finalizzate al contrasto dell'evasione fiscale in merito alla rilevazione dei dati dei pagamenti elettronici nell'ambito delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti "privati" (c.d. operazioni "**B2C**").

A decorrere dal 1.1.2026, al fine di facilitare i controlli e consentire di rilevare eventuali incongruenze tra documenti commerciali (e.g., gli scontrini) e relativi incassi, la Legge dispone che i registrazioni telematici²³ dovranno garantire, in aggiunta alla inalterabilità e la sicurezza dei dati, anche la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Novellando l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, si prevede che lo strumento di pagamento elettronico (hardware o software) debba essere collegato allo strumento di registrazione e trasmissione dei corrispettivi, al fine di registrare in modo puntuale i pagamenti e trasmettere in forma aggregata i dati giornalieri relativi ai corrispettivi e ai pagamenti elettronici.

In virtù di tale modifica, i commi in commento adeguano altresì il regime sanzionatorio relativo alle violazioni degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Specificatamente, ai sensi delle novellate previsioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 471/1997, le sanzioni saranno le seguenti:

- violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici: sanzione amministrativa di 100 euro per trasmissione (fino a un massimo

²³ Il riferimento è agli "strumenti tecnologici" che consentono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

- di 1.000 euro a trimestre), se la violazione non incide sulla liquidazione del tributo²⁴;
- mancato collegamento tra registratori telematici e sistemi di pagamento elettronico: sanzione pecunaria tra 1.000 e 4.000 euro²⁵;
 - nel caso di violazione reiterata nel corso di un quinquennio, è prevista la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività²⁶.

17. Versamento dell'imposta di bollo sulle polizze vita (Art. 1, commi 87-88)

Vengono apportate modifiche alle modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita, uniformando tali modalità a quelle ordinarie previste per gli altri comparti.

Come noto, l'art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, allegata al DPR n. 642/72, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo relativamente alle comunicazioni periodiche alla clientela per i prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, in misura pari, dal 2014, al 2 per mille.

Il DM 24.5.2012, contenente le disposizioni attuative dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari, disponeva che per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui ai rami vita III e V, l'imposta di bollo venisse applicata all'atto del rimborso o del riscatto della polizza.

Pagamento annuale

La Legge interviene stabilendo che, per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo di cui all'art. 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642/72, è dovuta annualmente e versata ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall'art. 4 del DM 24.5.2012.

In sostanza, la nuova norma prescrive che il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni in commento avvenga an-

²⁴ Cfr. art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 471/1997.

²⁵ Cfr. art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997.

²⁶ Cfr. art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997.

nualmente e non al momento del rimborso o riscatto della polizza.

Disciplina transitoria

Per i contratti di assicurazione sulla vita in corso all'1.1.2025, è previsto che l'importo complessivo dell'imposta di bollo, calcolata per ciascun anno fino al 2024, venga versato in quote come segue:

- 50% entro il 30.6.2025;
- 20% entro il 30.6.2026;
- 20% entro il 30.6.2027;
- 10% entro il 30.6.2028.

Resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versata annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

18. Smart working per i frontalieri in Svizzera (Art. 1, comma 97)

La Legge stabilisce che, fino all'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia-Svizzera del 23.12.2020, i lavoratori frontalieri, inclusi quelli che usufruiscono del regime transitorio previsto dall'art. 9 del medesimo Accordo, possono svolgere fino al 25% della loro attività lavorativa in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, nel periodo compreso tra l'1.1.2024 e la data di entrata in vigore del suddetto Protocollo, senza perdere il loro status di lavoratori frontalieri.

Inoltre, ai fini dell'imposizione sui salari, stipendi e altre remunerazioni come disciplinato dall'art. 3 del citato Accordo, l'attività di lavoro dipendente svolta dai lavoratori frontalieri in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, sarà considerata effettuata presso il datore di lavoro nell'altro Stato contraente.

19. Agevolazione prima casa (Art. 1, comma 116)

Viene esteso a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la precedente abitazione acquistata con le agevolazioni c.d. "prima casa" senza perdere le (medesime) agevolazioni ottenute al momento

dell'acquisto di un nuovo immobile, come previsto dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/86 (Testo Unico Imposta di registro).

Vale la pena rammentare che la c.d. "agevolazione prima casa" consente, a determinate condizioni, di beneficiare di un regime fiscale agevolato in caso di acquisto di un'abitazione (purché non classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9) prevedendo, alternativamente secondo i casi:

- l'applicazione di un'imposta di registro del 2% (con un minimo di 1.000 euro) e imposte ipotecarie e catastali fisse di 50 euro ciascuna; oppure
- l'applicazione dell'IVA al 4% e imposte ipotecarie e catastali fisse di 200 euro ciascuna.

Tra le condizioni necessarie per beneficiare di queste agevolazioni, la citata Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/86, richiede che il contribuente dichiari nell'atto di acquisto di non essere titolare, neppure per quote, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su un'altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni.

A partire dall'1.1.2016, è stata introdotta una moratoria che permette di beneficiare delle agevolazioni anche se il contribuente possiede ancora l'abitazione precedentemente acquistata con il medesimo beneficio, a condizione che la venga entro un anno dall'acquisto della nuova abitazione.

La Legge ha esteso questo termine di vendita da 1 a 2 anni.



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

Guido Zavadini
guido.zavadini@cms-aacs.com

Marta Puccini
marta.puccini@cms-aacs.com

Marco Federici
marco.federici@cms-aacs.com

Davide Landa
davide.landa@cms-aacs.com

Roma
Via Agostino Depretis, 86
00184
T - +39 06 478151

Milano
Galleria Passarella, 1
20122
T - +39 02 89283800



Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com

CMS Adonmino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:
Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Bergen, Berlin, Bogotá,
Bratislava, Brisbane, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Cúcuta, Dubai, Dublin,
Duesseldorf, Ebene, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Gothenburg, Hamburg, Hong Kong,
Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg,
Lyon, Madrid, Manchester, Maputo, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Munich, Muscat, Nairobi,
Oslo, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyadh, Rome, Santiago de Chile, São
Paulo, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Silicon Valley, Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Stockholm,
Strasbourg, Stuttgart, Sydney, Tel Aviv, Tirana, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

cms.law